



Area didattica e servizi agli studenti
Segreteria Studenti

D.R. n° 334

Teramo, 2 luglio 2019

IL RETTORE

- VISTO** il comma 9 dell'articolo 11 del D.M. 270/2004;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, ed in particolare gli artt. 22 e 24;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 26 e del 28 giugno 2019 aventi ad oggetto l'approvazione del Regolamento studenti per l'anno accademico 2019/2020;
- CONSIDERATO** che con dette delibere si autorizza il Rettore ad apportare, con proprio Decreto, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per l'applicazione integrale della normativa approvata;

DECRETA:

Art. 1

E' emanato il Regolamento studenti per l'anno accademico 2019/2020, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante.

F.to **IL RETTORE**
Dino Mastrocola



REGOLAMENTO STUDENTI ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Articolo 1 - Ambito di applicazione

CAPO I IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2019-2020 e relative tipologie di accesso

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 4 - Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato

Articolo 5 - Immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico con prova per la verifica delle conoscenze

Articolo 6 - Titolo di ammissione ai corsi di laurea magistrale

Articolo 7 - Procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Articolo 8 - Divieto di contemporanea iscrizione

Articolo 9 - Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

Articolo 10 - Scadenze di pagamento della prima, seconda, terza e quarta rata del contributo a carico dello studente e sovrattasse

Articolo 11 - Diritti e doveri derivanti dal pagamento delle tasse di iscrizione

Articolo 12 - Studenti con titolo di studio estero

Articolo 13 - Riconoscimento accademico di titolo estero

Capo II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 14 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

Articolo 15 - Importi ridotti in base all'Isee 2019 per il diritto allo studio universitario

Articolo 16 - Importi ridotti in base all'Isee 2019 e al merito (Legge 232/2016)

Articolo 17 - Vincitori e idonei alle borse di studio ADSU finalizzate alla frequenza di Corsi di studio universitari

Articolo 18 - Studenti con disabilità

Articolo 19 - Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

Articolo 20 - Studenti immatricolati con voto di maturità tra 98 e 100

Articolo 21 - Studenti meritevoli

Articolo 22 - Studenti laureati nei termini

Articolo 23 - Bonus fratelli e sorelle

Articolo 24 - Studenti lavoratori

Articolo 25 - Studenti delle case circondariali dell'Abruzzo e del Molise

Articolo 26 - Contributo unico maggiorato

Articolo 27 - Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1, Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Articolo 28 - Rimborsi

Capo III - "STATUS" DEGLI STUDENTI E TERMINI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 29 - Tipologie di "status" dello studente

Articolo 30 - Termine di conseguimento del titolo di studio (studenti di ordinamento DDMM 509/99 e 270/04)

Articolo 31 - Decadenza corsi pre-riforma

Articolo 32 - Riconoscimento di CFU per abbreviazione di corso e altre attività formative

Capo IV - ATTIVITA' DIDATTICA ED ESAMI DI PROFITTO

Articolo 33 - Calendario didattico

Articolo 34 - Esami di profitto

Articolo 35 - Coerenza delle attività formative ad autonoma scelta dello studente con gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio

Articolo 36 - Corsi singoli

Articolo 37 - Esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

Articolo 38 - Laureandi

Capo V - MODIFICHE DI CARRIERA

Articolo 39 - Passaggio ad altro corso di studio-cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede

Articolo 40 - Trasferimento ad altra Università

Articolo 41 - Trasferimento da altra Università

Articolo 42 - Interruzione della carriera per motivi di salute

Articolo 43 - Ricongiunzione della carriera a seguito di una interruzione "di fatto"

Articolo 44 - Sospensione della carriera

Articolo 45 - Rinuncia agli studi

Articolo 46 - Passaggio al tempo parziale

Capo VI - CERTIFICAZIONI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

Articolo 47 - Certificati

Articolo 48 - Utilizzo della e-mail istituzionale

Articolo 49 - Opinioni degli studenti

Articolo 50 - Trattamento dei dati

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative per gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari che si immatricolano e si iscrivono ai Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2019-2020.

Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate dagli studenti che si immatricolano e si iscrivono.

Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università www.unite.it ed inoltrato per posta elettronica agli studenti che hanno attivato l'indirizzo mail istituzionale di cui all'art 49.

Le procedure amministrative per gli iscritti a corsi di dottorato, scuole di specializzazione e master sono contenute nei rispettivi regolamenti.

2. Viene fornita di seguito una definizione delle strutture principali che si occupano di attività didattica e dei termini utilizzati, allo scopo di facilitarne la comprensione.

a) Facoltà. Assolve funzioni di ricerca scientifica, didattiche e formative, nonché attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, unitamente alle relative funzioni di coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai sensi dell'articolo suddetto che consente la scelta di una organizzazione semplificata, la Facoltà è la struttura fondamentale dell'Università di Teramo, per lo svolgimento autonomo della promozione, del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

b) Corsi di studio. In questa denominazione sono inclusi i corsi di laurea (di durata triennale), i corsi di laurea magistrale (di durata biennale) e i corsi di laurea a ciclo unico o a percorso unitario (di durata quinquennale).

c) Corsi di studio interfacoltà. Sono corsi di studio gestiti, dal punto di vista didattico e organizzativo, da due o più Facoltà partecipanti.

d) Facoltà di riferimento. Nei Corsi di studio interfacoltà, la Facoltà di riferimento è responsabile dell'organizzazione del Corso di studio dal punto di vista amministrativo.

e) Classe. Con l'introduzione degli ordinamenti DM 509/99, ora DM 270/04, gli studenti conseguono il titolo di studio nella classe di riferimento del corso a cui sono iscritti.

Le classi sono definite da una denominazione (che non necessariamente coincide con la denominazione del Corso di studio) e da un codice alfanumerico. Tutti i corsi appartenenti ad una classe devono rispettare le caratteristiche minime in relazione agli obiettivi formativi e alle attività formative necessarie per conseguire il titolo di studio.

f) Corsi ad ordinamento UE. I titoli conseguiti nei Corsi di studio ad ordinamento UE (es LM-42 - Medicina Veterinaria) sono riconosciuti in tutti i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni. Per tutti gli altri corsi che non sono ad ordinamento UE o che non prevedono specifici accordi con altri Paesi, è possibile chiedere il riconoscimento del titolo in base alle norme di ciascun Paese.

g) Doppio titolo. Viene rilasciato nei Corsi di studio che prevedono la possibilità di conseguire un titolo sia in Italia sia nel Paese di appartenenza dell'Università con cui è stata stipulata una specifica convenzione.

h) Titolo congiunto. Viene rilasciato, con un unico diploma, nei Corsi di studio attivati, a seguito di specifiche convenzioni, con il concorso di più Università ed ha valore in tutti gli Stati in cui hanno sede le Università partecipanti.

i) ISEE. L'Isee, previsto dal DPCM n. 159 del 2013 è un indicatore sintetico della situazione economica del proprio nucleo familiare **che è indispensabile per ottenere la riduzione delle tasse universitarie**. Il calcolo dell'Isee va chiesto ad un Centro di assistenza fiscale (Caf) o sul sito dell'Inps. Lo studente deve, all'atto della richiesta, precisare che l'indicatore deve essere quello **valido per il diritto allo studio**. Il calcolo è effettuato da Caf e dall' Inps a titolo gratuito e si ottiene dopo circa 10 giorni dalla richiesta. A questo punto l'Isee dello studente viene registrato sulla banca dati dell'Inps. Si ribadisce che l'Isee necessario per ottenere la riduzione delle tasse per l'a.a. 2019-2020 è **l'Isee 2019 valido per il diritto allo studio. Si evidenzia che i Caf e l'INPS non rilasciano più l'ISEE 2019 dopo il 10 gennaio 2020**. Quindi è essenziale chiederlo subito prima dell'inizio dell'anno accademico perché, si ribadisce, chi vuole ottenere la riduzione delle tasse, matricola o iscritto, deve dare all'Università **l'autorizzazione all'Università ad acquisire il valore ISEE 2019 presso l'INPS**. Gli studenti che si immatricolano devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE all'atto della immatricolazione e, comunque, non oltre il **18 novembre 2019** (il termine per immatricolarsi senza sovrattassa è il **5 novembre 2019**). Gli studenti che rinnovano l'iscrizione agli anni successivi al primo devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE e inserire nella procedura di iscrizione on line il numero di protocollo dello stesso all'atto dell'iscrizione, entro e non oltre il **18 novembre 2019**.

Capo I - IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2019-2020 e relative tipologie di accesso

1. I Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2019-2020 sono i seguenti:

Facoltà di Bioscienze		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-2	Classe delle Lauree in Biotecnologie	Biotecnologie
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Scienze e tecnologie alimentari
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Viticoltura e enologia
Lauree magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-9	Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche	Reproductive Biotechnologies
LM-70	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari	Food science and technology
Facoltà di Giurisprudenza		

Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-14	Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici	Servizi Giuridici
Lauree Magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
Interclasse LM/SC-GIUR & LM-77	Classe delle lauree magistrali in Scienze Giuridiche & classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali	Diritto, economia e strategia d'impresa
Lauree magistrali a ciclo unico		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	Giurisprudenza
Facoltà di Medicina Veterinaria		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-38	Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali	Tutela e benessere animale
Lauree magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-86	Classe delle lauree magistrali in Scienze zootecniche e tecnologie animali	Scienze delle produzioni animali sostenibili
Lauree magistrali a ciclo unico		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-42	Classe delle Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria	Medicina Veterinaria
Facoltà di Scienze della Comunicazione		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-3	Classe delle Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda	DAMS
L-20	Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione	Scienze della Comunicazione
Lauree Magistrali		
LM-59	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità	Management & business communication

LM-65	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale	Media, arti, culture
Facoltà di Scienze Politiche		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-18	Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale	Economia
L-36	Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali	Scienze Politiche
Lauree Magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-62	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Politica	Studi politici e internazionali
LM-63	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni	Scienza delle amministrazioni

2. I Corsi di studio attivati per l'a.a. 2019-2020 si distinguono in corsi di laurea, in corsi di laurea magistrale biennale e in corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e prevedono diverse tipologie di accesso:

- a) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato (art.4).
- b) Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, con prove per la verifica delle conoscenze (art. 5);
- c) Corsi di laurea magistrale biennale con verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione (art.6);

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2.L'ammissione è consentita anche ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale. In questo caso lo studente deve assolvere lo specifico obbligo formativo aggiuntivo assegnato dalla Facoltà.

I diplomi di maturità italiani conseguiti all'estero quadriennali sono validi ai fini dell'immatricolazione universitaria e non prevedono il sostenimento di obblighi formativi aggiuntivi (fatti salvi quelli attribuiti in base agli esiti della prova) (DD Mae-Miur 4 agosto 2010 e 6 settembre 2012).

Articolo 4 - Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato

1. Per immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è necessario superare una prova d'accesso e trovarsi in posizione utile in graduatoria. Le date e le modalità di svolgimento della prova sono contenute nel bando di concorso di ciascun corso di studi. Il bando viene emanato almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prova di accesso ed è pubblicato sul sito d'Ateneo.

2. Dopo aver superato la prova d'accesso, per immatricolarsi è necessario pagare la quota di contribuzione a carico dello studente con le modalità indicate nei bandi di cui al comma 1. Il mancato pagamento della suddetta quota entro la scadenza prevista dai singoli bandi ha valore di rinuncia all'immatricolazione. I posti residui disponibili a seguito delle rinunce alle immatricolazioni da parte dei vincitori sono messi a disposizione degli altri studenti partecipanti alle prove in base alle norme indicate nei singoli bandi.

Articolo 5 - Immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico con prova per la verifica delle conoscenze

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea di durata triennale ed al corso di laurea a percorso unitario di Giurisprudenza per l'a.a. 2019/2020 dovranno obbligatoriamente sostenere entro il mese di gennaio 2020 una prova per la verifica delle conoscenze per l'eventuale attribuzione degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi). Le materie oggetto di verifica saranno pubblicizzate con singoli avvisi per corso di studi. Negli stessi avvisi saranno indicate le attività poste in essere per aiutare gli studenti a recuperare gli eventuali OFA.

2. Per l'anno accademico 2019/2020 è possibile immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico entro il 5 novembre 2019. Le prove si svolgeranno secondo il calendario previsto dai singoli corsi di studio e pubblicati in appositi avvisi.

3. L'esito della prova, pur non condizionando l'immatricolazione, che è sempre possibile, può determinare l'attribuzione di un "obbligo formativo aggiuntivo" che lo studente dovrà obbligatoriamente assolvere con le modalità stabilite dalle Facoltà nell'apposito avviso di ciascun corso di studi e comunque entro il primo anno di corso.

4. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria ad accesso programmato nazionale viene preso in considerazione, per l'attribuzione degli OFA, il risultato del test di ammissione. Si attribuiscono OFA qualora la votazione complessiva riportata nell'esame di ammissione è < 30.

Articolo 6 - Titolo di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, di durata biennale, è necessario essere in possesso della laurea, o di un diploma universitario di durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, essere in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso e di una adeguata personale preparazione.

2. Le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale che non prevedono l'accesso programmato sono comunque subordinate al possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento didattico di ciascun Corso di studio ed alla verifica della preparazione personale.

3. I requisiti curriculari, che devono necessariamente essere posseduti prima dell'immatricolazione, e le modalità di verifica della personale preparazione stabilite dalle

single Facoltà, sono pubblicati nella pagina del sito d'Ateneo dedicata a ciascun corso di studio.

4. Gli studenti già laureati che non sono in possesso dei crediti necessari per soddisfare i requisiti previsti per l'accesso, possono iscriversi ai corsi singoli con le modalità descritte all'art.37 del presente Regolamento, mentre gli studenti ancora iscritti possono sostenere esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 con le modalità descritte all'art.38 del presente Regolamento.

E' possibile verificare i requisiti curriculari previsti per ciascun corso consultando le pagine dei corsi di laurea magistrale biennale:

[https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Corsi di laurea 2019 2020](https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Corsi_di_laurea_2019_2020).

Prima di procedere con l'immatricolazione è necessario presentare la "richiesta di valutazione requisiti curriculari per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale", utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet d'Ateneo e attenersi all'esito relativo.

La richiesta di valutazione dei requisiti curriculari dovrà essere:

1. Inviata all'indirizzo di posta elettronica segreteriastudenti@unite.it
2. Inviata per pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it
3. spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.
4. consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, sita nel Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, in via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico;

Per informazioni è possibile consultare i siti delle Facoltà di riferimento:

Facoltà di Medicina Veterinaria:

[https://www.unite.it/UniTE/Medicina veterinaria/Contatti Facolta Medicina Veterinaria](https://www.unite.it/UniTE/Medicina_veterinaria/Contatti_Facolta_Medicina_Veterinaria);

Facoltà di Scienze della Comunicazione:

[https://www.unite.it/UniTE/Scienze della comunicazione/Contatti Facolta di Scienze della comunicazione](https://www.unite.it/UniTE/Scienze_della_comunicazione/Contatti_Facolta_di_Scienze_della_comunicazione);

Facoltà di Scienze Politiche:

[https://www.unite.it/UniTE/Scienze politiche/Contatti Scienze politiche](https://www.unite.it/UniTE/Scienze_politiche/Contatti_Scienze_politiche);

Facoltà di Giurisprudenza:

[https://www.unite.it/UniTE/Giurisprudenza/Contatti Facolta di Giurisprudenza](https://www.unite.it/UniTE/Giurisprudenza/Contatti_Facolta_di_Giurisprudenza);

Facoltà di Bioscienze:

[https://www.unite.it/UniTE/Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali/Contatti Facolta di Bioscienze](https://www.unite.it/UniTE/Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali/Contatti_Facolta_di_Bioscienze).

Articolo 7 -Procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

1. La procedura di immatricolazione dovrà essere svolta on line seguendo le istruzioni dell'apposita sezione del sito d'Ateneo.
2. Nel corso della procedura lo studente dovrà fare l'upload della seguente documentazione:
 - a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - c) Domanda di immatricolazione firmata.

Se si vuole **fruire delle agevolazioni legate alla fascia di reddito**, lo studente deve inserire durante la procedura di immatricolazione on line l'autorizzazione ad acquisire il valore ISEE 2019 presso l'INPS. Si ricorda che è essenziale avere l'ISEE al momento dell'immatricolazione e dare l'autorizzazione per far sì che la procedura di acquisizione telematica con l'INPS abbia successo ed ottenere la riduzione delle tasse previste (vedi art. 1 lettera i)

Lo studente non è tenuto a spedire o consegnare la domanda di immatricolazione, insieme alla documentazione suddetta, ma qualora volesse farlo, può:

1. spedirla con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo;
2. inviarla via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it;
3. consegnarla a mano presso la Segreteria Studenti, sita nel Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, in via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, negli orari di apertura al pubblico.

Articolo 8 - Divieto di contemporanea iscrizione

1. È vietata l'iscrizione contemporanea ai corsi di studio di diverse Università italiane o estere, o Istituti Universitari ed equiparati e a diversi Corsi di studio della stessa Università (art. 142 del RD del 31 agosto 1933, n. 1592).

2. È consentita la contemporanea iscrizione a tutti i Corsi di studio (laurea e laurea magistrale) e ai Corsi di formazione e Corsi di alta formazione universitaria, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. È consentita la contemporanea iscrizione tra un corso di un istituto superiore di studi musicali e coreutici e un corso di laurea di primo livello o un corso di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) (DM 28 settembre 2011). Gli studenti che effettuano la contemporanea iscrizione possono anche optare per il tempo parziale con le modalità previste all'art.47.

4. La titolarità degli assegni di ricerca non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, in Italia o all'estero (art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Circolare Miur Ufficio III Prot. n. 583 del 08/04/2011).

Articolo 9 - Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

1. Per iscriversi ad anni successivi al primo, lo studente deve accedere al proprio profilo (segreteria studenti on-line) del sito internet di Ateneo e seguire la procedura; all'esito della procedura, lo studente dovrà avere cura di stampare e pagare, entro il **18 novembre 2019**, il MAV relativo al COA prima rata, alla tassa regionale e all'imposta di bollo.

Per usufruire della riduzione delle tasse è indispensabile farsi rilasciare l'Isee 2019 per il diritto allo studio universitario (per sapere cos'è l'ISEE leggi art. 1 lettera i).

Per l'a.a. 2019-2020 si deve utilizzare l'Isee 2019 valido per il diritto allo studio.

Se lo studente che si iscrive ha già precedentemente chiesto ed ottenuto l'ISEE 2019 deve comunque dare l'autorizzazione ad acquisire il valore ISEE 2019 presso l'INPS attraverso la procedura di iscrizione on-line.

Si ricorda che è essenziale avere l'ISEE al momento dell'iscrizione per far sì che la procedura di acquisizione telematica con l'INPS abbia successo.

Qualora, per fruire degli esoneri, **si sia in possesso dei requisiti di merito**, ma non si sia proceduto a chiedere l'ISEE 2019 per il diritto allo studio all'atto dell'iscrizione on line lo studente dovrà indicare necessariamente la fascia delle tasse più alta (decima).

Il valore Isee 2019 per il diritto allo studio universitario dovrà essere in possesso dello studente, comunicato attraverso l'apposita procedura, e acquisito dall'Università inderogabilmente entro **il 18 novembre 2019**. Non saranno accettate per nessun motivo richieste di inserimento o modifica oltre tale data.

Nel caso di mancata acquisizione dell'ISEE 2019 entro il 18 novembre lo studente verrà iscritto definitivamente con la fascia di reddito più alta.

2. Chi si iscrive a un anno successivo al primo e ha i requisiti per il conseguimento della borsa di studio erogata dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU) e, quindi, ha presentato o presenterà la relativa domanda entro i termini previsti dal bando ADSU, è tenuto al pagamento solo del bollo anni successivi 2019/20 e non dovrà effettuare il pagamento del COA e della tassa regionale sino alla pubblicazione della graduatoria.

Per rinnovare l'iscrizione senza incorrere nella sovrattassa, lo studente deve iscriversi on-line entro il **18 novembre 2019**, indicando di possedere i requisiti di eleggibilità alla borsa di studio e pagare, entro lo stesso termine, il MAV di € 16 (imposta di bollo).

Dopo la pubblicazione della graduatoria da parte dell'ADSU, verificata la propria posizione, lo studente, nel caso in cui risulti non idoneo, sarà tenuto ad integrare il pagamento della prima rata e della tassa regionale **entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria** senza alcuna sovrattassa. Dopo quel termine si applicherà la sovrattassa dovuta.

All'atto dell'iscrizione e prima di stampare il MAV vanno inoltre autocertificate eventuali condizioni al fine di ottenere le esenzioni dalle tasse di iscrizione di cui al presente Regolamento.

Pagamento a sportello oppure on line. Le tasse possono essere pagate tramite il modello MAV presso qualsiasi sportello bancario italiano (anche utilizzando i servizi di internet banking).

Articolo 10 - Scadenze di pagamento della prima, seconda, terza e quarta rata del contributo a carico dello studente e sovrattasse

1. La contribuzione a carico dello studente (COA) è ripartita in quattro rate secondo le seguenti scadenze:

La scadenza per il pagamento della prima rata è il **5 novembre 2019** per le immatricolazioni e il **18 novembre 2019** per le iscrizioni agli anni successivi al 1°.

Per i corsi a numero programmato la scadenza per pagare la prima rata è riportata sui bandi che regolano l'accesso ai corsi.

La seconda rata va pagata entro il **18 dicembre 2019**.

La terza rata va pagata entro il **17 febbraio 2020**.

La quarta rata va pagata entro il **10 aprile 2020**.

2. Gli iscritti al 3° anno dei Corsi di laurea che sostengono l'esame finale prima della scadenza delle immatricolazioni alle magistrali fruiscono di una premialità che consente loro di potersi immatricolare alla laurea magistrale pagando esclusivamente la I rata COA più i bolli e la tassa regionale.
3. Gli studenti che si laureano in un corso di laurea di primo livello dopo il **5 novembre 2019** ed entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019 (i cui appelli non siano comunque previsti oltre il 31 marzo 2020), se si immatricolano ad un corso di laurea magistrale entro il **10 aprile 2020**, non sono tenuti al pagamento della sovrattassa; entro e non oltre il **20 aprile 2020** lo studente suddetto dovrà pagare le rate successive alla prima, ove dovute. Scaduto questo termine sarà tenuto al pagamento delle sovrattasse di cui al successivo comma. Gli studenti di cui al presente comma, che si immatricolano ad un corso magistrale entro il 10 aprile 2020 devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE, attraverso l'apposita procedura, entro la stessa data dell'immatricolazione, qualora vogliano fruire di una riduzione delle tasse stesse.
4. Chi si laurea nella sessione straordinaria a. a. 2018/2019, non deve iscriversi all'anno accademico 2019/2020. Non saranno rimborsati i contributi dell'iscrizione all'anno accademico 2019/2020 a chi si laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico 18/19; in questo caso, i contributi versati potranno essere riconosciuti per un eventuale immatricolazione all'anno accademico 2019/2020 ad altri corsi di laurea e post-laurea dell'Università di Teramo.
5. Chi ha acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, esclusa la prova finale, entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019, i cui appelli non siano comunque previsti oltre il 31 marzo 2020, è tenuto al pagamento della sola prima rata dell'anno accademico 2019/2020.
6. Chi ha presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019 e non consegue il titolo, deve iscriversi pagando la prima rata - senza pagare la sovrattassa- all'anno accademico 2019/2020 entro il **10 aprile 2020**; entro e non oltre il successivo **20 aprile 2020** dovrà pagare le rate successive alla prima, ove dovute. Scaduto questo termine sarà tenuto al pagamento delle sovrattasse di cui al successivo comma 7. Gli studenti di cui al presente comma, che si iscrivono entro il **10 aprile 2020** devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE, attraverso l'apposita procedura, entro la stessa data dell'immatricolazione qualora vogliano fruire di una riduzione delle tasse stesse.
7. Sovrattasse per pagamenti in ritardo. La sovrattassa per il ritardato pagamento delle tasse è pari a € 50 per i primi 60 giorni di ritardo e di €100 a partire dal 61° giorno.

Articolo 11 - Diritti e doveri derivanti dal pagamento delle tasse di iscrizione

1. Il versamento della prima rata delle tasse di iscrizione, delle eventuali tasse arretrate dovute, delle sovrattasse e della tassa regionale per il diritto allo studio, consente allo studente di frequentare le lezioni, le esercitazioni, i laboratori, di prenotarsi agli esami e, quindi, di sostenerli.

Tali diritti sono esercitabili fino alla scadenza prevista per il pagamento della seconda, della terza e della quarta rata delle tasse e si intendono sospesi fino alla regolarizzazione dei versamenti dovuti.

2. Lo studente che non paga le tasse entro le scadenze previste non può prenotare e sostenere gli esami di profitto per l'a.a.2019-2020 fino alla regolarizzazione della propria posizione. Eventuali esami sostenuti in difetto del pagamento delle tasse saranno annullati.

Articolo 12 - Studenti con titolo di studio estero

1. I cittadini non comunitari residenti all'estero devono seguire le seguenti procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione:

I cittadini non comunitari residenti all'estero e richiedenti visto, con titolo di studio straniero, che intendono immatricolarsi a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico/percorso unitario, laurea magistrale biennale, fanno domanda di preiscrizione, indicando un corso di studi, presso la rappresentanza italiana nel Paese ove risiedono.

Tali cittadini hanno una riserva di posti definita "contingente" stabilito annualmente dall'Università e disponibile sul sito del MIUR al seguente link:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2019/index.html>

Le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione sono definite dal MIUR con Circolare interministeriale disponibile al seguente link:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

b) Prova di lingua italiana.

Se il corso di studi prescelto è erogato in lingua italiana, lo studente dovrà sostenere la prova obbligatoria di conoscenza della lingua italiana che si tiene nel mese di settembre in data stabilita annualmente dal MIUR.

Per l'anno accademico 2019/2020 si terrà in data **02 settembre 2019**.

2. I cittadini italiani, i comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui alla legge 189 del 30/07/2002, in possesso di un titolo straniero, accedono ai corsi di laurea o laurea magistrale senza limiti di contingente e presentano domanda direttamente all'Ateneo per i corsi senza limitazione degli accessi. Per i corsi ad accesso programmato bisogna seguire le indicazioni previste dal Bando di ammissione.

3. Lo studente con titolo straniero dovrà mettersi in contatto con l'International Welcome Office - Area Didattica e Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: eperrotta@unite.it tel. 0039 -0861266261 e presentare la documentazione elencata di seguito.

Documentazione per l'immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico:

a. una fotocopia del titolo di scuola secondaria tradotto in italiano ovvero in inglese, legalizzato e con dichiarazione di valore in loco, tutto a cura della Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) del paese a cui appartiene l'ordinamento dell'Istituto che ha rilasciato il titolo o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Tale titolo deve essere stato conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità.

Documentazione necessaria per l'immatricolazione a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico:

a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo; il titolo finale deve essere corredato da Dichiarazione di valore rilasciata della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Tale titolo deve essere stato conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità;

b) traduzione ufficiale in italiano del titolo di studi, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana (con postille ove previsto);

c) certificato ufficiale dell'università straniera con gli esami superati (Transcript of Records). Il certificato può essere tradotto ufficialmente in italiano ovvero può essere presentato anche in lingua inglese;

d) la legalizzazione non è obbligatoria se il titolo è stato ottenuto in uno dei seguenti paesi che hanno firmato accordi o convenzioni con l'Italia: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda.

e) la Dichiarazione di valore e il certificato degli esami non sono necessari se in possesso di un Diploma Supplement rilasciato da un'istituzione che ha aderito allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Laddove il corso di studi sia erogato in lingua inglese tutta la documentazione può essere presentata in lingua inglese.

4. Gli studenti stranieri comunitari o non comunitari residenti all'estero per i quali non è possibile calcolare l'Isee ai sensi del D.p.c.m. 159 del 2013, art 8, verseranno una tassazione fissa come da tabella seguente:

PROVENIENZA	TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
Paesi in via di sviluppo*	€150	€38	€38	€37	€37
Tutti gli altri Paesi	€300	€75	€75	€75	€75

Agli importi indicati va aggiunta la tassa regionale e - solo per le matricole - l'imposta di bollo, entrambi da versare con la prima rata.

Lo studente che abbia lo status di rifugiato politico e/o protezione sussidiaria è esentato dal pagamento del COA in base alla delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016.

* L'elenco dei Paesi in via di sviluppo viene stabilito annualmente con Decreto Ministeriale ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001.

DECRETO Ministeriale 3 maggio 2018

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.[PM1]

Si ricorda che per ottenere il visto d'ingresso per motivi di studio lo studente straniero deve dimostrare il possesso di mezzi economici di sussistenza per il soggiorno (Circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2017).

5. La rinuncia agli studi effettuata da cittadini non UE in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità di iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico.

6. Le procedure di iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale e seguono le regole stabilite dai relativi bandi di Ateneo.

Articolo 13 Riconoscimento Accademico di titolo estero

In base alle normative vigenti (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 48 - riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e Legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno 11 luglio 2002, n. 148) le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, al fine di ottenere l'equivalenza con il corrispondente titolo accademico italiano. Le Università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio - che aspirino a chiederne il riconoscimento, in Italia possono avanzare richiesta in tal senso presso un Ateneo in cui sia attivato un corso di studi affine a quello completato all'estero.

I cittadini italiani e comunitari ovunque residenti, nonché i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono presentare la domanda di riconoscimento direttamente all'Università. La domanda può essere presentata a condizione che i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare, la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero. La Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale della richiesta, provvede poi all' inoltro alle università italiane. Tali cittadini hanno una riserva di posti definita "contingente".

La valutazione ed il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio universitari svolti all'estero e dei titoli accademici stranieri viene effettuata dagli organi accademici di Facoltà per il tramite dell'International Welcome Office il quale procede con una valutazione preventiva e gratuita del titolo di studio per poi procedere ufficialmente con la domanda di Valutazione Titolo Estero per eventuale equivalenza totale o parziale.

Alla domanda, redatta in carta da bollo (16.00 €) rivolta al Rettore dell'Università degli Studi di Teramo ed inviata all'International Welcome Office, Referente dott.ssa Elena Perrotta - Area Didattica e Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: eperrotta@unite.it tel. 0039 -0861266261, deve essere allegata la documentazione elencata di seguito:

- a) titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, in originale o in copia autentica con dichiarazione di valore e traduzione ufficiale in italiano;
- b) Diploma Supplement rilasciato da autorità competente nel Paese di riferimento o in ambito internazionale o in alternativa titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento in originale o in copia autentica, con dichiarazione di valore e traduzione ufficiale;
- c) certificato in originale degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico straniero di cui si richiede la valutazione in originale o in copia autentica e traduzione ufficiale;
- d) programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum, con relativa traduzione in italiano; i programmi di studio qualora redatti in inglese non necessitano della traduzione in italiano;
- e) curriculum vitae in formato Europass;
- f) copia della carta di identità o del passaporto;

Si precisa che per la valutazione in caso di equivalenza totale del titolo il contributo è pari ad € 150,00, ovvero € 50,00 in caso di riconoscimento parziale; l'ufficio welcome office provvederà a caricare la domanda dello studente nell'applicativo e a comunicare allo studente l'importo da pagare.

La documentazione deve essere esibita in originale all'International Welcome Office. L'interessato dovrà presentare fotocopia semplice di tutta la documentazione. L'Ufficio procede alla richiesta di valutazione alle autorità accademiche le quali si esprimono sulle richieste di riconoscimento e possono:

- dichiarare l'equivalenza totale del titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato dall'Università italiana;
- effettuare il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi al corrispondente corso di studi italiano.

Norme particolari regolano i riconoscimenti che si basano su accordi internazionali, in particolar modo per il riconoscimento di titoli austriaci (Legge n.322, 10/10/2000) il riconoscimento avverrà in via amministrativa senza giudizio da parte delle autorità accademiche.

L'Iter di valutazione, laddove vi sia un'equivalenza totale del titolo, si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale che rende esecutiva la delibera del Consiglio di Facoltà.

Capo II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 14 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

1. Gli studenti della Università di Teramo, iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo versano il COA nella misura ordinaria di seguito indicata, relativa al caso tipico di uno studente iscritto fino al secondo fuori corso e appartenente alla decima fascia:

TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
€ 2.160	€ 200	€ 653	€ 653	€ 654

2. Lo studente è tenuto a versare, oltre al contributo stabilito dall'Università, la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Abruzzo, contestualmente alla prima rata del COA. L'importo della tassa regionale per l'anno accademico **2019-2020** è di €. **140** (salvo variazioni disposte dalla Regione Abruzzo). Eventuali rimborsi della tassa regionale devono essere richiesti esclusivamente all'Azienda per il diritto agli studi universitari (ADSU). Agli importi indicati va aggiunta l'imposta di bollo da 16 euro, anch'essa da versare con la prima rata.

Articolo 15 - Importi ridotti in base all' Isee 2019 per il diritto allo studio universitario

1. Agli studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso è consentito di ottenere una riduzione degli importi ordinari di cui all'articolo 16 in base al proprio Isee 2019 per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei criteri di equità, proporzionalità e gradualità.

Gli importi ridotti vengono riportati nella tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE	COA
1	Fino a €13.000	€ 310
2	Da €13.000,01 a €15.000	€ 360
3	Da €15.000,01 a €18.000	€ 525
4	Da €18.000,01 a €23.000	€ 720
5	Da €23.000,01 a €28.000	€ 975
6	Da €28.000,01 a €30.000	€ 1.275
70	Da €30.000,01 a €36.000	€ 1.620
8	Da €36.000,01 a €40.000	€ 1.870
9	Da €40.000,01 a €50.000	€ 2.075
10	Oltre 50.000	Misura ordinaria

Oltre € 50.000 si paga il COA nella misura ordinaria

2. Se si vuole fruire delle agevolazioni legate alla fascia di reddito, lo studente deve inserire durante la procedura di immatricolazione/iscrizione on line l'autorizzazione ad acquisire il valore ISEE 2019 presso l'INPS. Si ricorda che è essenziale avere l'ISEE al momento dell'immatricolazione/iscrizione per far sì che la procedura di acquisizione telematica con l'INPS abbia successo ed ottenere la riduzione delle tasse previste. Per la definizione dell'ISEE vedi art. 1, lettera i.

3. Gli immatricolati devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE all'atto della immatricolazione (termine ultimo per immatricolarsi senza sovrattassa **5 novembre 2019**) e, comunque, non oltre il **18 novembre 2019**. Gli iscritti agli anni successivi al primo devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE e inserire nella procedura di iscrizione on line il numero di protocollo dello stesso all'atto dell'iscrizione, entro e non oltre il **18 novembre 2019**.

Non saranno accettate per nessun motivo richieste di inserimento o modifica oltre tale data.

4. Studenti stranieri senza Isee. Gli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti all'estero pagano un importo fisso secondo le modalità di cui all'art. 12 comma 4, in ragione del Paese di provenienza.

5. Gli studenti italiani per i quali non è calcolabile l'Isee in quanto in possesso di redditi percepiti all'estero pagheranno l'importo fisso di cui all'art. 13 comma 4 in ragione del Paese nel quale il reddito è prodotto.

6. Unite effettua controlli puntuali sulle autocertificazioni presentate. Le dichiarazioni non veritiere sono punite secondo la normativa vigente. Se dai controlli si dovessero accertare falsi allo studente saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 del D. Lgvo 68/2012 e lo stesso perderà benefici ed esoneri per l'intera durata degli studi.

Articolo 16 - Importi ridotti in base all' Isee 2019 e al merito (Legge 232/2016)

1. Il contributo a carico degli studenti è ridotto sulla base di precise combinazioni del proprio valore Isee 2019, dell'anno di corso a cui si è iscritti e dei CFU acquisiti tra il 11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020, secondo le tabelle che seguono.

Importi ridotti in base alla legge 232/2016

Iscritti al primo anno:

Valore ISEE	COA
fino a €13.000	€ 0
da €13.000,01 a € 30.000	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000

Iscritti dal secondo anno al primo fuori corso con i requisiti di CFU:

Valore ISEE	Anno di iscrizione	CFU	COA
Fino a €13.000	Secondo anno	10 CFU*	€ 0
Fino a €13.000	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	€ 0€
Da €13.000,01 a €30.000	Secondo anno	10 CFU*	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000
Da €13.000,01 a €30.000	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	7% della quota di ISEE eccedente €13.000

Iscritti dal secondo fuori corso in poi con i requisiti di CFU :

Valore ISEE	Anno di iscrizione	CFU	COA
Da 0 € a 30.000 €	Dal secondo anno fuori corso	25 CFU*	Importo pari 7% della quota di ISEE eccedente €13.000 moltiplicato per 1,5 Importo minimo da pagare: € 200

Nota bene: gli iscritti con i requisiti di merito e di reddito di cui alle suddette tabelle non possono mai pagare un COA più alto di quello calcolato applicando la tabella dell'articolo 15.

Non sono validi per ottenere le riduzioni di cui al presente articoli:

- i CFU ottenuti con il superamento di esami extracurriculari

- i CFU ottenuti con il superamento di esami di corsi singoli
- i CFU ottenuti per convalida di esami per abbreviazioni di corso, comprese le ipotesi di recupero Fuori Corso.

In caso di passaggio da altro corso di studio di Unive sono validi e computati i CFU degli esami sostenuti prima del passaggio nel corso di studio di provenienza nel periodo di riferimento e non i CFU convalidati per il corso di studio di destinazione.

Sono validi i CFU ottenuti per convalida di esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus.

Articolo 17 - Vincitori e idonei alle borse di studio ADSU finalizzate alla frequenza di Corsi di studio universitari

1. Chi si immatricola e ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio è tenuto al pagamento della I rata del COA, della tassa regionale e dell'imposta di bollo. In caso di ammissione al beneficio della borsa, avrà diritto al rimborso di quanto pagato, eccezion fatta per l'imposta di bollo.

2. Chi si iscrive a un anno successivo al primo e ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio ADSU deve pagare solo l'imposta di bollo per gli anni successivi 2019/20 e non deve pagare la tassa regionale e il COA.

3. Per rinnovare l'iscrizione senza incorrere nella sovrattassa, lo studente deve iscriversi online entro il 18 novembre 2019, indicando di possedere i requisiti e pagare, entro lo stesso termine, il MAV di € 16 (imposta di bollo) che viene generato alla fine della procedura. Dopo la pubblicazione della graduatoria da parte dell'ADSU, verificata la propria posizione, lo studente, nel caso in cui risulti non idoneo, sarà tenuto ad integrare il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza alcuna sovrattassa. Dopo quel termine si applicherà la sovrattassa dovuta.

Articolo 18 - Studenti con disabilità

1. Gli studenti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o una disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n°104 e s.m.i., anche se già in possesso di titolo accademico, hanno diritto all'esonero totale dal pagamento delle tasse.

2. Gli studenti che si immatricolano entro il 5 novembre 2019 e che rinnovano l'iscrizione agli anni successivi entro il 18 novembre dovranno effettuare l'immatricolazione/iscrizione online, dichiarare il proprio status, pagare solo il bollo e presentare alla Segreteria Studenti il certificato che attesta l'invalidità o la disabilità, in quanto non è possibile autocertificare tale condizione. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi (vedi comunicazione INPS n° 13007 dell'11/05/2011)

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo l'agevolazione economica di cui al presente articolo ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattiva se non per l'anno accademico in corso, tenendo conto della data di presentazione della domanda per il riconoscimento della disabilità o dell'invalidità.

4. Gli studenti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di eventuali sovrattasse (nella misura ordinaria) per tardivi o mancati pagamenti.

Articolo 19 - Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA

1. Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) seguono le norme di iscrizione previste per la generalità degli studenti, non fruiscono di specifiche agevolazioni sulle tasse, e devono dichiarare il proprio status all'atto della immatricolazione/iscrizione e presentare successivamente la documentazione di cui al comma 3.

2. Gli studenti iscritti, che hanno regolarmente presentato la documentazione attestante DSA, hanno diritto a una serie di agevolazioni, di carattere non economico, relative al proprio status, che comportano le seguenti facilitazioni:

- a) un tempo maggiore concesso nelle eventuali prove d'ingresso al Corso di studi;
- b) un tempo maggiore concesso nelle prove finali e intermedie, nonché la possibilità di suddividere l'esame in più prove parziali;
- c) strumenti compensativi ad hoc, a seconda delle specifiche problematiche legate al tipo di DSA;
- d) l'assegnazione di un Docente Referente di Facoltà;
- e) misure compensative tra cui la predisposizione di eventuali "mappe concettuali" da concordare con il Docente Referente, assieme al Docente titolare di cattedra;
- f) poter usufruire di un sistema di ausilio "read-speaker" al fine di commutare il testo scritto in testo parlato, relativamente alle dispense delle varie materie del Corso di studi.

3. Lo studente deve presentare al Servizio dedicato un certificato con la diagnosi di DSA rispondente ai criteri della Consensus Conference (2011), che riporti i codici nosografici e la dicitura esplicita del Dsa e contenga le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. Sono validi i certificati rilasciati dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

Articolo 20 - Studenti immatricolati con voto di maturità tra 98 e 100

1. Gli studenti immatricolati che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a.a. 2018/2019 un voto di maturità compreso tra 98 e 100/100 e appartenenti alle prime quattro fasce di reddito, pagano, solo per il primo anno, unicamente il COA prima rata, nel caso in cui non rientrino in più favorevoli ambiti di riduzione di cui all'art 17.

Sono inoltre tenuti al versamento delle imposte di bollo e della tassa regionale di 140 euro.

Detto esonero non è previsto per gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale biennale.

Articolo 21 - Studenti meritevoli

1. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono, entro il 28/9/2020, almeno 48 CFU (47 CFU per gli iscritti al primo anno del CdS in Scienze e tecnologie alimentari) relativi all'anno accademico corrente di iscrizione (2019/2020) e a ciascun anno accademico precedente, hanno diritto all'esonero del 30% del COA da pagare per l'anno accademico successivo.

Detta premialità è cumulabile con le riduzioni del COA previste dal precedente articolo 16.

2. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono entro il 28/9/2020 tutti i CFU per l'annualità in corso e per gli anni precedenti previsti nel piano di studi hanno diritto all'esonero del 100% del COA da pagare per l'anno accademico successivo, a condizione di avere una media del 29/30.

Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, se, per un motivo qualsiasi, non sono tenuti al pagamento del COA per l'anno accademico successivo (per es. perché laureati), possono fare domanda per avere il rimborso del COA versato per l'anno 2019/2020, rispettivamente nella misura del 30% e del 100%.

Con riferimento ai requisiti necessari per ottenere l'esenzione si precisa che:

- la media dei voti si intende aritmetica;

Non potranno essere considerate valide quelle idoneità e/o esoneri che - in alcuni Corsi di studio - costituiscono prove in itinere non verbalizzate che concorrono al superamento di un esame, ma non vengono verbalizzate sul sistema informativo;

- sono considerati validi anche i CFU ottenuti quale convalida di esami sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità.

Non sono validi ai fini del computo del merito:

- i CFU ottenuti con il sostenimento di esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

- i CFU ottenuti con il sostenimento di corsi singoli

- i CFU ottenuti come convalide per abbreviazioni di corso, comprese le ipotesi di recupero F.C.

In caso di passaggio da un altro corso di studio erogato da Unite sono computati i CFU acquisiti nel corso di provenienza e non i CFU eventualmente ottenuti ad esito di convalida nel corso di destinazione.

3. Gli studenti iscritti in corso alle lauree magistrali in lingua inglese:

Reproductive Biotechnologies

Management and business communication

Food Science and technology

che si laureano nei termini legali hanno diritto al:

a) rimborso del 50% del COA se conseguono una certificazione linguistica superiore a B1 durante il percorso universitario della laurea magistrale;

b) rimborso del 100% del COA se effettuano un semestre all'estero durante il percorso universitario della laurea magistrale.

4. Cause di esclusione. Chi effettua un cambio di ordinamento perde la possibilità di usufruire dell'esenzione come studente meritevole.

5. Per ottenere i rimborsi di cui al presente articolo gli studenti devono presentare apposita domanda. Le modalità sono indicate al link seguente:

http://www.unite.it/UniTE/Segreteria_Studenti/Modalita_di_presentazione_delle_domande_di_rimborso_tasse.

Articolo 22 – Studenti laureati nei termini in università italiane

1. Gli studenti che si laureano entro i termini in un corso di laurea nell'anno accademico 2018/2019 possono richiedere l'immatricolazione ad un Corso di laurea magistrale biennale pagando, per il primo anno di iscrizione, solo il COA prima rata, oltre alla tassa regione e all'imposta di bollo.

2. Lo studente che si è laureato in Unite e ha ottenuto il rimborso di cui all'articolo 22 non può usufruire della premialità prevista al comma 1.

Articolo 23 - Bonus fratelli e sorelle

1. Gli studenti che hanno un fratello o una sorella (di età non superiore ai 26 anni, compiuta entro il 31 dicembre 2019) iscritto/a in una delle Università abruzzesi nell'anno accademico 2019/2020, hanno diritto ad uno sconto di €. 100, entro il limite di quanto pagato a titolo di COA.

2. Requisiti necessari. Per avere diritto al bonus fratelli-sorelle è necessario:

a. essere immatricolati o iscritti per l'anno accademico 2019-2020 fino al primo fuori corso;

3. Cause di esclusione. Non può richiedere il bonus:

- lo studente iscritto al tempo parziale

4. Lo studente che usufruisca già di un esonero delle tasse per lo stesso anno accademico a vario titolo, può comunque chiedere lo sconto del bonus fratelli-sorelle. Lo sconto non può comunque essere accordato in misura maggiore delle tasse versate.

Articolo 24 – Studenti lavoratori

1. Gli studenti lavoratori, iscritti fino al secondo anno fuori corso, che appartengono alle fasce di reddito dalla 3^a alla decima e che svolgono una documentata attività lavorativa, sia essa di tipo autonomo, sia essa di tipo dipendente, hanno diritto a sconti sul COA secondo la quantificazione indicata nella tabella sotto riportata.

Ha diritto allo sconto lo studente che sia:

- Lavoratore dipendente o assimilato per un periodo di almeno 8 mesi nel corso dell'anno 2019;
- Lavoratore autonomo con partita I.V.A. nel corso dell'anno 2018 con un reddito (derivante dall'attività lavorativa) non inferiore a € 7.500;

- Lavoratore autonomo con attività lavorativa non esercitata abitualmente nel corso dell'anno 2018 con un reddito (derivante dall'attività lavorativa) non inferiore a € 7.500.

Fascia di reddito	SCONTO
Terza	€ 50
Quarta	€ 100
Quinta	€ 150
Sesta	€ 200
Settima	€ 250
Ottava	€ 300
Nona	€ 350
Decima	€ 400

2. Lo studente che usufruisca già di un esonero delle tasse per lo stesso anno accademico a vario titolo, può comunque chiedere lo sconto per studente lavoratore. Lo sconto non può comunque essere accordato in misura maggiore dell'importo complessivo delle tasse dovute.

Articolo 25 - Studenti delle case circondariali dell'Abruzzo e del Molise

1. Gli studenti delle Case Circondariali dell'Abruzzo e del Molise iscritti fino al secondo anno fuori corso, sono esonerati dal pagamento del COA.

Articolo 26 - Contributo unico maggiorato

1. Pagano il contributo unico maggiorato di cui alla seguente tabella gli studenti che si iscrivono a partire dal terzo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico e che non hanno i requisiti previsti all'art. 17 del presente Regolamento, vale a dire un ISEE da 0 a 30.000 e 25 CFU acquisiti tra il 11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020.

Valore ISEE	COA
Fino a €13.000	€ 435
Da €13.000,01 a €15.000	€ 470
Da €15.000,01 a €18.000	€ 655
Da €18.000,01 a €23.000	€ 870
Da €23.000,01 a €28.000	€ 1.140
Da €28.000,01 a €30.000	€ 1.495
Da €30.000,01 a €36.000	€ 1.950
Da €36.000,01 a €40.000	€ 2.250
Da €40.000,01 a €50.000	€ 2.500
Oltre €50.000, 01	€ 2.650

Articolo 27 Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1 Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Tipologia contributo	Importo
1) Contributo trasferimento in uscita(comprensivo imposta di bollo)	€. 147
2) Contributo trasferimento in entrata(comprensivo imposta di bollo)	€. 60
3) Contributo per 1° passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede(comprensivo imposta di bollo)	€. 91
4) Contributo per 2° e oltre passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede(comprensivo imposta di bollo)	€. 150
5) Contributo rilascio duplicato libretto (comprensivo dell'imposta di bollo)	€. 68
6) Contributo per diritto fisso per ricognizione	€.250
7) Diploma di laurea (solo imposta di bollo)	€. 32
8) Contributo per richiesta duplicato diploma di laurea (comprensivo dell'imposta di bollo)	€.110
9) Contributo per richiesta di equivalenza titolo accademico straniero per iscriversi ad un corso di studi	€. 50
10) Contributo per riconoscimento diretto titolo accademico straniero	€.150
11) Contributo per riconoscimento crediti per l'immatricolazione con abbreviazione di corso.	€. 50

12) Contributo per riconoscimento crediti presentato nel corso della carriera (riconoscimento crediti studenti iscritti agli anni successivi al primo), salvo che lo studente abbia acquisito i crediti presso Unite o in un'altra Università abruzzese.	€. 50
13) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 1° al 60° giorno	€50
14) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 61° al 120° giorno	€100
15) Sovrattassa iscrizione Corsi singoli	€. 50
16) Tassa di partecipazione a bandi per corsi ad accesso programmato	€. 50

Articolo 28 - Rimborsi

1. Gli studenti immatricolati, iscritti e iscritti a corsi singoli hanno diritto alla restituzione dei contributi universitari corrisposti solo nelle seguenti ipotesi:

- a. hanno effettuato un doppio pagamento;
- b. hanno pagato più del dovuto, per cause non imputabili allo studente;
- c. hanno pagato una sovrattassa non dovuta;
- d. hanno effettuato un pagamento che non era dovuto dopo la decadenza o per mancato perfezionamento dell'immatricolazione.

2. Non possono essere rimborsati, in quanto incassati per conto di altri Ministeri e Enti:

- a. l'imposta di bollo;
- b. la tassa regionale ADSU;
- c. le spese delle commissioni bancarie.

3. Non si procederà a nessun rimborso decorsi due anni dalla maturazione del diritto.

4. Gli importi rimborsati non possono in nessun caso essere superiori al COA pagato.

Qualora l'Università dovesse procedere al rimborso di una tassa, lo studente che ne ha fruito sarà responsabile degli adempimenti eventualmente necessari per regolarizzare la propria posizione fiscale o del proprio nucleo familiare nel caso in cui sulle tasse pagate e successivamente rimborsate siano state effettuate detrazioni ai fini Irpef.

Non possono inoltre essere rimborsati in nessun caso gli importi relativi alla quota di partecipazione ai test di accesso ai Corsi di studio.

4. Il Rettore con provvedimento motivato può esonerare dal pagamento parziale o totale delle tasse studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolare situazione di disagio. L'esenzione da parte del Rettore è un provvedimento eccezionale e in quanto tale può essere concesso, di norma, una sola volta.

Capo III - "STATUS" DEGLI STUDENTI E TERMINI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 29- Tipologie di "status" dello studente

1. Lo studente è iscritto "in corso" per tutta la durata normale degli studi prevista dall'Ordinamento didattico del Corso di studi.

2. Lo studente è iscritto "fuori corso" qualora abbia seguito il proprio corso di studi per la sua intera durata senza tuttavia aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale.

Articolo 30 - Termine di conseguimento del titolo di studio (studenti di ordinamento DDMM 509/99 e 270/04)

1. Gli studenti di ordinamento DM 270/04 o DM 509/99, iscritti a tempo pieno, devono superare tutti gli esami di profitto entro un termine pari al triplo della durata normale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di Facoltà.

Esempio: uno studente iscritto ad un Corso di laurea triennale deve superare tutti gli esami entro 9 anni complessivi, uno studente iscritto a un corso di laurea magistrale biennale entro 6 anni complessivi.

Per calcolare il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio non si tiene conto degli eventuali anni di interruzione/sospensione della carriera, concessa ai sensi del successivo art. 43 e successivi.

2. I termini fissati per il conseguimento del titolo di studio si interrompono:

a) in caso di passaggio ad altro corso di laurea

b) se gli studenti sono in difetto del solo esame di laurea. In questo caso non è tuttavia possibile presentare domanda di passaggio al tempo parziale di cui all'art. 47.

3. Decorso i termini di conseguimento del titolo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Lo studente pertanto, è tenuto a richiedere alle strutture didattiche la verifica del proprio percorso formativo. Il Consiglio di Facoltà provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Articolo 31- Decadenza corsi pre-riforma

(si applica esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi "vecchio ordinamento", ante DM 509/99)

1. Gli studenti fuori corso iscritti a Corsi di studio di vecchio ordinamento decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami, , per otto anni accademici consecutivi, a norma dell'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.8.33 (indipendentemente dal pagamento delle tasse). Il termine di decadenza può essere interrotto anche con il sostenimento di un esame di profitto, con esito negativo, regolarmente verbalizzato.

2. La decadenza opera d'ufficio e l'Università non è tenuta ad effettuare comunicazioni agli studenti in merito al loro status di decaduti o in procinto di decadere. Non si incorre nella decadenza se sono stati superati tutti gli esami di profitto e si è in debito unicamente dell'esame di laurea cui si può accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame (previo rinnovo dell'iscrizione).

3. Lo studente decaduto può richiedere presso la segreteria amministrativa studenti la restituzione del proprio diploma di maturità, se consegnato all'atto dell'immatricolazione.

Articolo 32- Riconoscimento di CFU per abbreviazione di corso e altre attività formative

1. Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extra universitari - decaduto o rinunciatario, o che intende effettuare passaggi ad un altro Corso di Laurea o vuole trasferirsi all'Università di Teramo - può iscriversi, richiedendo il riconoscimento di esami sostenuti per ottenere un'abbreviazione di carriera. La richiesta di valutazione di carriera è soggetta al pronunciamento del Consiglio di Facoltà. Lo studente può presentare in Segreteria Studenti la domanda di "Valutazione preventiva di carriera pregressa" e, dopo il caricamento della domanda, pagare il contributo di € 50. Chi presenta la domanda di valutazione della carriera pregressa entro il 5 novembre 2018 e si immatricola, non deve pagare la sovrattassa.

2. Gli studenti già iscritti che intendono chiedere il riconoscimento crediti devono presentare la relativa domanda utilizzando il modulo "richiesta riconoscimento crediti anni successivi", scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti > Modulistica del sito internet, dal 1 agosto al 20 dicembre 2019. I laureandi possono presentare domanda anche dal 1° gennaio al 31 luglio 2020. È dovuto un contributo di € 50, da pagarsi con MAV, salvo che i crediti siano stati acquisiti presso una delle tre Università Statali della Regione Abruzzo (Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di L'Aquila, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara).

Capo IV - ATTIVITA' DIDATTICA ED ESAMI DI PROFITTO

Articolo 33 - Calendario didattico

1. Le informazioni didattiche di pertinenza delle singole Facoltà sono contenute nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio e vengono pubblicizzate attraverso le pagine del sito dedicate alle singole Facoltà.

2. Le lezioni di ogni anno accademico iniziano, di norma, il 1° ottobre e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Il Calendario didattico, approvato da ciascuna Facoltà nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, fissa l'inizio delle lezioni e l'articolazione dell'anno accademico in sessioni.

Articolo 34 - Esami di profitto

1. L'esame di profitto deve essere previsto nel Manifesto del proprio corso di studi e regolarmente verbalizzato sul gestionale di Ateneo. Non sono considerati esami tutte le cosiddette "prove in itinere", "esoneri", "idoneità" che non prevedono una verbalizzazione sul sistema informativo.

2. Gli studenti possono sostenere gli esami solo a conclusione delle lezioni programmate relative all'anno di iscrizione e, di norma, solo ed esclusivamente esami di profitto previsti nel Manifesto del corso di studi a cui sono iscritti, nel rispetto della programmazione didattica annuale.

3. In nessun caso, gli studenti possono sostenere di nuovo, neppure come "esame a scelta dello studente", un esame già sostenuto e superato oppure convalidato con delibera del CdF, anche in caso di variazione del programma.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea non possono sostenere come “esame a scelta” insegnamenti previsti nei Regolamenti dei corsi di laurea magistrale, ad eccezione degli insegnamenti previsti nei prime tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

La segreteria studenti procederà ad annullare gli esami sostenuti in violazione della presente disposizione.

4. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di frequenza e propedeuticità eventualmente indicati nel Regolamento didattico del Corso di studio pena l'annullamento degli esami sostenuti in difetto.

5. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del comma 2 per l'anno di iscrizione, mentre possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni precedenti in qualsiasi periodo.

6. E' consentito istituire appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso.

7. L'iscrizione agli esami di profitto avviene attraverso il sistema gestionale di Ateneo a condizione che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e che l'esame sia inserito tra quelli previsti per il proprio Corso di studio. All'atto della prenotazione potrebbe essere richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del corso seguito. Il giorno della prova lo studente deve obbligatoriamente presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e la copia della ricevuta della prenotazione effettuata che, al termine dell'esame, il docente sottoscriverà con l'esito dell'esame sostenuto e l'indicazione del voto; lo studente potrà controllare sul gestionale l'avvenuta registrazione dell'esame.

8. I Regolamenti dei singoli Corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai Decreti ministeriali delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le Facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.

9. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale. I crediti formativi associati all'insegnamento sono in ogni caso acquisiti con il superamento della verifica. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto, quindi non influisce sulla media della votazione finale: può essere verbalizzata su richiesta dello studente con la definizione di “respinto”. In questo caso l'annotazione “respinto” è inserita nel curriculum dello studente. Negli altri casi viene annotato un giudizio sul verbale con la dicitura “ritirato o non concluso”.

10. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami fondamentali previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l'anticipo di due esami dell'anno successivo, previa autorizzazione delle strutture didattiche competenti (consiglio di Corso di studio o consiglio di Facoltà) che dovranno rilasciare apposito documento e darne contestuale comunicazione alla Segreteria studenti che procederà ad abilitare la prenotazione degli esami sul gestionale di Ateneo. L'autorizzazione potrà essere concessa solo se l'ordinamento a cui fanno riferimento gli esami di cui si richiede l'anticipo è il medesimo.

Art. 35 - Coerenza delle attività formative ad autonoma scelta dello studente con gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio

1. In relazione alle attività formative ad autonoma scelta dello studente, sono coerenti con gli obiettivi formativi relativi a ciascuno dei Corsi di Studio attivi presso l'Università degli Studi di Teramo le attività didattiche di seguito elencate:

Facoltà di Giurisprudenza	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Servizi Giuridici (L-14)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della Facoltà di Giurisprudenza
Giurisprudenza (LMG/01)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Scienze Politiche (L-36)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio: - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Scienze Politiche Internazionali (LM-62)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio: - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Scienze delle Amministrazioni (LM-63)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio: - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Facoltà di Scienze della Comunicazione	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3)

Scienze della Comunicazione (L-20)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (L-20)
Management and Business Communication (LM-59)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Management and Business Communication (LM-59)
Interfacoltà Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Economia (L-18)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio: - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Biotechnologie (L-2)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Biotechnologie (L-2)
Scienze e tecnologie alimentari (L-26)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Scienze e tecnologie alimentari (L-26)
Viticultura ed enologia (L-26)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Viticultura ed enologia (L-26)
Food Science and Technology (LM-70)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Food Science and Technology (LM-70)
Reproductive Biotechnologies (LM-9)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Reproductive Biotechnologies (LM-9)
Facoltà di Medicina Veterinaria	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Tutela e benessere animale (L-38)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Tutela e benessere animale (L-38)
Medicina Veterinaria (LM-42)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria (LM-42)

2. Al di fuori dei casi previsti dalla tabella di cui al comma 1 del presente articolo, lo studente è tenuto a formulare apposita istanza di valutazione della coerenza delle attività formative autonomamente scelte con il proprio percorso di studi al Consiglio della Facoltà di appartenenza e, solo a seguito di valutazione positiva, l'attività potrà essere inserita nel percorso formativo individuale.

3. Le richieste di valutazione di cui al precedente comma possono essere formulate entro il 30 novembre di ciascun anno accademico, nel caso in cui la valutazione concerna attività didattiche erogate nel primo semestre, ed entro il 30 aprile di ciascun anno accademico, nell'ipotesi di insegnamenti erogati nel secondo semestre.

4. L'esame scelto dallo studente e inserito nel proprio piano di studi seguendo le procedure di cui ai commi precedenti non può essere modificato durante l'anno accademico in cui è stata effettuata la scelta.

Articolo 36- Corsi singoli

1. Iscrizione ai corsi singoli per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Teramo:

- a) Per l'iscrizione ai corsi singoli finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Teramo è necessario presentare la domanda alla Segreteria Studenti, utilizzando il modulo, scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito, denominato "domanda di iscrizione ai corsi singoli per l'accesso ai corsi di laurea magistrale", dal 1 agosto 2019 al 16 marzo 2020.
- b) Gli studenti dell'Università di Teramo che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare, a seconda della fascia di reddito Isee, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Valore Isee	Importo unitario per singolo CFU
I	Da 0 a €13.000	0
II	Da €13.001 a €30.000	€ 13
III	Oltre € 30.000	€ 26

- c) Gli studenti che devono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Teramo e devono recuperare i CFU possono superare il numero massimo di 45 CFU;
- d) Gli studenti che devono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Teramo e devono recuperare i CFU attraverso l'iscrizione ai Corsi singoli sono ammessi a sostenere gli esami di profitto occorrenti anche se gli stessi sono inerenti i Corsi di Laurea a numero chiuso, nello specifico il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria.
- e) Gli studenti che devono recuperare i CFU previsti per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale hanno la facoltà di immatricolarsi entro il 10 aprile 2020, senza il pagamento della sovrattassa.
- f) Agli studenti che devono colmare i requisiti curriculari per l'immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Università di Teramo sarà rimborsato il costo del COA relativo ai corsi singoli.

g) Gli studenti che si iscrivono al singolo insegnamento possono conseguire il numero di CFU previsti, per quell'insegnamento, dal Regolamento del Corso di laurea in cui lo stesso è attivato e solo per esso. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, negli appelli relativi all'anno accademico di iscrizione (a.a. 2019/2020). E' possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa pari ad € 50.

h) I Corsi singoli ai quali si fa domanda di iscrizione devono essere coerenti con le indicazioni riportate nella delibera del Consiglio di Facoltà per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale.

2. Per l'iscrizione ai corsi singoli per tutte le altre motivazioni è necessario presentare la domanda alla Segreteria Studenti, utilizzando il modulo, scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti > Modulistica del sito, denominato "iscrizione corsi singoli".

Gli studenti che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare, a seconda della fascia di reddito Isee, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Valore Isee	Importo unitario per singolo CFU
I	Da 0 a €13.000	0
II	Da €13.001 a €30.000	€ 13
III	Oltre € 30.000	€ 26

- a) L'iscrizione a corsi singoli non è possibile se l'insegnamento è tra quelli di un Corso di studio a numero chiuso.
- b) Per richiedere l'iscrizione ai Corsi singoli è necessario essere in possesso almeno del Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- c) Gli studenti iscritti a corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica entro l'anno accademico di iscrizione.
- d) E' consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari a 45.
- e) Lo studente che si iscrive al singolo insegnamento può conseguire il numero di CFU previsti per quell'insegnamento, dal piano di studi del Corso di laurea in cui lo stesso è attivato.
- f) Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, negli appelli relativi all'anno accademico di iscrizione (a.a. 2019/2020). In nessun caso verranno restituite le tasse di iscrizione pagate.
- g) La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata:
Dal **1 agosto al 5 novembre 2019** per gli insegnamenti che si tengono il primo semestre;
Dal **13 gennaio 2020 al 17 febbraio 2020** per gli insegnamenti che si tengono al II semestre
- h) E' possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa pari ad € 50, comunque entro e non oltre il 30 aprile 2020.

Articolo 37 - Esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

1. Lo studente iscritto a Corsi di laurea e laurea magistrale, in aggiunta agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può iscriversi, per ciascun anno accademico, al massimo a due insegnamenti di altri Corsi di studio di pari livello di Unife. Tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente.

2. Gli studenti iscritti a corsi di laurea possono sostenere esami ex art. 6 previsti per Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che non siano previsti in anni successivi a quelli al quale lo studente è iscritto. In nessun caso è ammessa la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea magistrale di durata biennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea di durata triennale. Analogamente è vietata la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea di durata triennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale, se non preventivamente autorizzati dalle competenti strutture didattiche. Il sostenimento di esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 deve avvenire anche nel rispetto delle regole previste dai singoli Corsi di studio, pertanto gli studenti - prima di presentare la domanda - devono verificare i regolamenti didattici del proprio corso e del corso presso il quale sono impartiti gli insegnamenti di cui vuole sostenere gli esami.

3.-gli studenti iscritti al 1° anno devono aver acquisito almeno 6 crediti nel corso di appartenenza (per alcuni corsi di laurea tale valore è elevato a 18 crediti)

- gli studenti iscritti al 2° anno devono aver acquisito almeno 36 crediti nel corso di appartenenza;

- gli studenti iscritti al 3° anno devono aver acquisito almeno 72 crediti nel corso di appartenenza;

- gli studenti iscritti al 4° anno devono aver acquisito almeno 108 crediti nel corso di appartenenza;

- gli studenti iscritti al 5° anno devono aver acquisito almeno 144 crediti nel corso di appartenenza.

I crediti devono essere acquisiti al momento della presentazione della domanda.

4.La domanda in carta resa legale può essere presentata a partire dal 1 agosto 2019 e non oltre il 20 dicembre 2019:

- presso lo sportello della segreteria studenti negli orari di apertura al pubblico;

- spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.

Articolo 38 - Laureandi

1. Può essere considerato "laureando" solo lo studente al quale manchino 3 esami per completare il proprio corso di studio, esclusa la prova finale.

1. La domanda di laurea si presenta con le modalità ed entro le scadenze definite nell'apposito scadenziario reperibile sul sito internet di Ateneo nella sezione Segreteria Studenti>Tesi di laurea; il facsimile di domanda e dell'ulteriore documentazione è reperibile nella sezione Segreteria studenti>Modulistica.

In caso di mancato conseguimento del titolo nella sessione per la quale si è presentata domanda di laurea, essa dovrà essere rinnovata ricompilando ex novo la domanda e apponendovi una marca da bollo, attenendosi alle indicazioni contenute nell'apposito scadenziario.

2. Lo scadenziario, al quale lo studente è tenuto ad attenersi, definisce sia la documentazione necessaria da allegare alla domanda di laurea e sia le scadenze di presentazione di detta documentazione.

3. La consegna della tesi deve avvenire con le modalità ed entro le scadenze riportate nello scadenziario.

4. Prima di ammettere lo studente al sostenimento della prova finale la Segreteria amministrativa studenti svolgerà il controllo della regolarità dei pagamenti e dell'intero percorso formativo per verificare che esso sia conforme all'ordinamento, al Regolamento/Manifesto del proprio Corso di studio e/o al proprio percorso formativo se esistente ed autorizzato dagli organi didattici, anche in relazione al numero di crediti previsti ed alle eventuali propedeuticità. Lo studente che non risulti in regola non può essere ammesso alla prova finale.

5. La pergamena di laurea sarà consegnata al termine della proclamazione.

Per richiedere il duplicato della pergamena a seguito di smarrimento è necessario presentare una domanda in bollo presso la segreteria studenti, allegando copia di un proprio documento di identità valido e la denuncia di smarrimento o un'autocertificazione pagando un contributo di euro 110.

Capo V - MODIFICHE DI CARRIERA

Articolo 39 - Passaggio ad altro corso di studio-cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede (Avezzano/Teramo)

1. Gli studenti già iscritti ad un corso di studi di Unite che intendano passare ad un altro corso di studi nell'a.a. 2019-2020 devono presentare domanda di passaggio presso la Segreteria studenti entro il **20 dicembre 2019**.

2. Nei casi in cui lo studente che effettua un passaggio abbia sostenuto esami e acquisito crediti nel corso di studi di provenienza, il Consiglio della Facoltà sede del corso di destinazione:

a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita;

b) convalida parte o tutti gli esami sostenuti e, in relazione alla quantità di crediti riconosciuti, abbreviare la durata del corso stesso indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;

c) formula il percorso formativo per il conseguimento del titolo di studio.

d) Per i corsi di laurea magistrale con verifica dei requisiti e della personale preparazione il Consiglio valuta il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale

preparazione. In caso di carenza dei requisiti curriculari e/o della preparazione personale il passaggio non potrà essere perfezionato;

e) Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato, si rinvia al bando di ammissione;

Per i corsi di laurea magistrale non possono essere considerati riconoscibili:

- i crediti acquisiti per ottenere il titolo necessario per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale;

- i crediti acquisiti per ottenere i requisiti curriculari necessari per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale;

3. Gli studenti che intendano effettuare il passaggio di corso o cambiare ordinamento/curriculum o cambiare sede del CdL magistrale in Giurisprudenza devono risultare in regola con i pagamenti delle tasse degli anni precedenti. Devono, altresì, aver rinnovato l'iscrizione all'anno accademico corrente.

La "domanda di passaggio", la "domanda di cambio di ordinamento/curriculum", la "domanda di cambio di sede" dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli scaricabili dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet d'Ateneo.

Alla domanda va allegata la fotocopia della prima pagina e delle pagine compilate del libretto di iscrizione universitaria cartaceo, se posseduto dallo studente, o del libretto online.

Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo dovuto, individuato come di seguito:

- per il primo passaggio-cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede: € 91 (di cui € 16 per l'imposta di bollo) - per quelli successivi: € 150 (di cui € 16 per l'imposta di bollo) -

Le domande di passaggio di corso o di cambio di ordinamento/curriculum o cambio di sede, potranno essere:

1. spedite con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.
2. Inviare via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it
3. consegnate a mano presso la Segreteria Studenti, sita nel Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, in via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico;
4. Dalla data di presentazione della domanda di passaggio non è consentito sostenere esami di profitto nel Corso di provenienza. A seguito del passaggio lo studente può sostenere esami presso il nuovo Corso a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell'a.a. 2019/2020.
5. Non è possibile presentare nello stesso anno accademico domanda di tempo parziale e domanda di passaggio di corso/ordinamento.

Articolo 40 - Trasferimento ad altra Università

1. Le scadenze per presentare la domanda di trasferimento ad altra università sono le seguenti:

-Dal 1 agosto 2019 al 20 dicembre 2019.

Chi chiede il trasferimento entro il 18 novembre 2019 non deve rinnovare l'iscrizione.

Chi chiede il trasferimento dal 19 novembre 2019 al 20 dicembre 2019 deve pagare la prima rata dell'anno accademico 2019/2020 e la relativa sovrattassa.

2. Per ottenere il trasferimento lo studente che intende trasferirsi ad altra Università deve consegnare entro i termini di cui al precedente punto 1:

a) domanda in bollo (assolto in modo virtuale) sul modulo pubblicato sul sito web dell'università www.unite.it nella sezione "Modulistica studenti";

b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

c) libretto di iscrizione cartaceo o libretto on-line ;

d) nulla osta dell'Università di destinazione (per i corsi a numero programmato nei quali si intende trasferirsi);

La domanda può essere:

1. Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.
2. Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it
3. Consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.

Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo dovuto, pari a €. 147,00.

3. Esami. Il trasferimento ha corso dalla data di pagamento del contributo di trasferimento. A partire da tale data lo studente non può più sostenere esami, seguire le lezioni, esercitazioni o laboratori, usufruire dei servizi riservati agli studenti di Unite .

Articolo 41- Trasferimento da altra Università

1. Lo studente proveniente da altre Università italiane, da Accademie Militari o da altri istituti militari di istruzione superiore può chiedere il trasferimento ad un Corso di studio di Unite solo di ordinamento DM 270/04.

Il trasferimento dovrà avvenire rispettando i requisiti e le modalità di accesso previste per il corso prescelto.

2. Per ottenere il trasferimento, lo studente deve presentare domanda all'Università di provenienza secondo le procedure previste da quella Amministrazione e presentare a Unite (entro le scadenze di immatricolazione previste per ciascun corso) la domanda di

proseguimento studi redatta sull'apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Università alla pagina www.unite.it nella sezione "Modulistica studenti";

La domanda può essere:

1. Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, raccomandata A.R.
2. Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it
3. consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.

sono da allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a. copia della domanda di trasferimento in uscita presentata all'università di provenienza;
- b. Modello A allegato alla domanda di proseguimento studi;
- c. Modello ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario in corso di validità;
- d. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- f. Fotocopia del tesserino del codice fiscale;

Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo di € 60 (comprensivo del bollo per la domanda) e il COA, la tassa regionale e il bollo relativi alla prima rata dell'iscrizione.

3. Si ricorda che i titoli di studio straniero debbono essere perfezionati dalle rappresentanze italiane competenti. Qualora fosse mancante il titolo o non conforme a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento la documentazione sarà restituita all'università di provenienza.

4. A seguito del trasferimento lo studente può sostenere esami a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell'a.a. 2019-2020.

5. Le norme che regolano il trasferimento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria sono inserite annualmente sulla pagina web di Unite in un apposito bando per il trasferimento, in presenza di posti disponibili ad anni successivi al primo.

Articolo 42 - Interruzione della carriera per motivi di salute

1. Gli studenti iscritti in corso (esclusi gli iscritti al tempo parziale) costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

2. La domanda in bollo va presentata entro il termine previsto per l'tra il 1 agosto 2019 ed il 18 novembre 2019, allegando idonea documentazione comprovante il diritto all'interruzione, fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e libretto di iscrizione.

La domanda può essere:

1. Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.
2. consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.
3. Non sono consentite più di due interruzioni di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di Corso di studio. La richiesta di interruzione della carriera viene presentata in luogo dell'iscrizione e non è revocabile nel corso dell'anno accademico.
4. Lo studente che intende usufruire dell'interruzione di carriera non può sostenere esami negli anni accademici relativi alla richiesta, pena l'annullamento degli stessi, né può fare alcun atto di carriera scolastica. Gli anni di interruzione non sono conteggiati né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.

Articolo 43 - Ricongiunzione della carriera a seguito di una interruzione "di fatto"

1. Qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per un periodo di almeno due anni accademici, senza far ricorso all'interruzione della carriera di cui all'art. 42, deve versare all'Università un diritto fisso per ciascun anno di interruzione pari ad €. 250,00 in luogo delle tasse universitarie e delle sovrattasse maturate. L'importo è dovuto anche dagli studenti iscritti al tempo parziale.
2. Gli studenti che sospendono i pagamenti per un solo anno senza fare ricorso all'interruzione di carriera prevista all'art. 42 pagheranno, oltre alle tasse previste per l'anno corrente, le tasse arretrate nella misura massima.
4. Gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% in possesso del certificato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbiano sospeso gli studi e non siano incorsi nel superamento del termine di conseguimento del titolo di studio, possono riprendere gli studi versando €30.00 per ciascun anno di sospensione. Gli anni di interruzione non sono conteggiati né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.
5. Durante il periodo di sospensione di fatto lo studente non può sostenere esami, né altre attività didattiche pena l'annullamento degli stessi.

Articolo 44 - Sospensione della carriera

1. La sospensione è l'interruzione temporanea degli studi prevista solo in casi particolari:
 - Proseguimento degli studi all'estero;
 - Iscrizione a istituti di formazione militare italiani;
 - Iscrizione a corsi di dottorato di ricerca;
 - Iscrizione a scuole di specializzazione;
 - Iscrizione a master universitari di primo e secondo livello.

2. La normativa non permette di essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio, quindi lo studente, nei casi sopra indicati, ha l'obbligo di chiedere la sospensione degli studi del corso a cui è iscritto.

La sospensione può essere richiesta dallo studente, che sia in regola con il pagamento delle tasse, per una durata massima pari alla durata legale del corso di studi al quale si iscrive.

La domanda di sospensione degli studi può essere presentata alla Segreteria Studenti (www.unite.it - "Segreteria Studenti" - "Modulistica") entro i termini previsti per l'iscrizione, allegando la seguente documentazione:

1. Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Libretto di iscrizione o libretto on-line
3. Nel periodo di sospensione gli studenti devono pagare solo il contributo di € 250 per ogni anno sospeso e non possono svolgere nessun atto di carriera (es: sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus, laurearsi).
4. Non sono tenuti al pagamento del contributo gli studenti dei Corsi di laurea che si iscrivono a un corso di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione o di Master universitario di 1° e 2° livello di questo ateneo, per gli anni di sospensione legati alla durata del corso.
5. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini delle valutazioni del merito dello studente, compiute per l'erogazione dei servizi e interventi relativi al diritto allo studio universitario.
6. La sospensione non può essere concessa per frequentare altri corsi di studio universitari, se non per i casi espressamente previsti dalla normativa.
Per riprendere gli studi è necessario presentare o spedire alla Segreteria Studenti la domanda di "Ripresa degli studi" (www.unite.it - "Segreteria Studenti" - "Modulistica")
La domanda, in bollo, va presentata dal 1 agosto 2019 al 18 novembre 2019.

Articolo 45 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente che intende abbandonare definitivamente il corso di studi, può presentare domanda di rinuncia agli studi in qualsiasi momento dell'anno accademico. La volontà di rinuncia agli studi si manifesta con una dichiarazione scritta.
2. Quando e come presentare la domanda. Lo studente potrà reperire il modulo di rinuncia studi, nel sito all'indirizzo www.unite.it nella sezione "Segreteria studenti" alla voce "Modulistica". Sul modulo è necessario apporre una marca da bollo di € 16 e allegare la seguente documentazione:

1. Libretto universitario;
2. Fotocopia di un documento di identità valido;

La domanda può essere:

1. spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.

2. consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.
3. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate e non è tenuto al pagamento delle tasse di cui fosse eventualmente in debito.
4. A seguito della rinuncia è possibile immatricolarsi nuovamente allo stesso o ad altro Corso di studio, purché di ordinamento DM 270/04.
5. Le richieste di riconoscimento a seguito di rinuncia devono essere effettuate contestualmente alla procedura di immatricolazione al nuovo corso e non potranno essere presentate negli anni successivi
6. La rinuncia agli studi effettuata da cittadini extraUE forniti di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità ad iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico. Per l'iscrizione agli anni successivi bisogna rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio paese nei mesi aprile-giugno e seguire le procedure previste.

Articolo 46 - Passaggio al tempo parziale

1. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a ciascuno studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di scegliere un percorso formativo con un numero di crediti stabiliti annualmente dalle Facoltà, e all'incirca corrispondente alla metà di quelli stabiliti nei piani di studio. È possibile così conseguire il titolo di studio in un maggiore arco di anni accademici, fino al doppio di quelli previsti, senza cadere nella condizione di fuori corso. In questo caso l'importo totale delle tasse è ridotto proporzionalmente a quanto dovuto.
2. Possono fruire dell'istituto del part-time coloro che si immatricolano, o che si iscrivono ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei e che siano in corso. Qualora lo studente superasse il numero dei crediti previsti annualmente per il tempo parziale viene iscritto d'ufficio al tempo pieno e deve corrispondere le relative tasse dovute in base alla fascia dichiarata. Nell'ammontare dei crediti vengono conteggiati anche quelli eventualmente convalidati.
3. Lo studente che ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione delle tasse universitarie, nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione delle tasse si applica a partire dall'anno di iscrizione al tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.

Valore ISEE	COA
fino a €13.000	€ 180
da €13.001 a €15.000	€ 200
da €15.001 a €18.000	€ 220
da €18.001 a €23.000	€ 270
da €23.001 a €28.000	€ 350
da €28.001 a €30.000	€ 470
da €30.001 a €36.000	€ 600
da €36.001 a €40.000	€ 730
da €40.001 a €50.000	€ 800
oltre €50.001	€ 880

4. Lo studente part-time non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità.

5. Lo studente part-time:

- non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno;
- non può avere i benefici dello studente lavoratore.

Il part-time ha la durata di almeno due anni e la relativa dichiarazione deve essere rinnovata alla scadenza del biennio. In mancanza di rinnovo, lo studente sarà automaticamente considerato a tempo pieno.

6. L'iscrizione a tempo parziale va dichiarata al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, e si effettua on line.

7. Gli studenti iscritti al tempo parziale devono superare tutti gli esami di profitto entro un termine pari al doppio del proprio percorso formativo concordato. Esempio: se la durata concordata è di 4 anni, gli esami vanno superati entro 8 anni complessivi. Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio di Facoltà provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

8. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.

Capo VI - CERTIFICAZIONI e PRATICHE AMMINISTRATIVE

Articolo 47 - Certificati

1. I certificati possono essere richiesti alla Segreteria studenti verbalmente con l'esibizione di un documento valido e della marca da bollo. I certificati vengono ordinariamente

rilasciati in bollo. I certificati rilasciati allo sportello possono essere consegnati esclusivamente agli interessati o ad altra persona munita di delega, del proprio documento di riconoscimento e di copia del documento di riconoscimento del delegante.

2. Per avere un certificato tradotto e/o valevole per l'estero, lo studente deve richiedere in Segreteria un certificato in bollo per l'estero (sottoscritto da un funzionario di Unife con firma depositata in prefettura). Può essere richiesto anche con traduzione in lingua inglese. Per alcune finalità potrà essere richiesto il Diploma Supplement.

3. Per i corsi di studio di ordinamento D.M. 509/99 e D.M. 270/04, Unife rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio un documento che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, informazioni aggiuntive sul percorso formativo seguito. Presso la segreteria studenti è possibile richiedere gratuitamente il Diploma supplement (in italiano e in inglese) che viene rilasciato solo per i corsi di laurea e laurea magistrale. Il Diploma Supplement può essere rilasciato solo a chi ha conseguito il titolo di studio.

4. Lo studente può ottenere il rilascio di certificazioni attestanti la propria carriera universitaria purché sia in regola con il versamento delle tasse universitarie, sovrattasse per ritardato pagamento e della tassa regionale per il diritto allo studio. Lo studente che non effettua il versamento delle tasse entro le scadenze previste non può richiedere certificati fino alla regolarizzazione delle tasse, né può produrre a terzi le relative autocertificazioni.

Articolo 48 - Utilizzo della e-mail istituzionale

1. L'Ateneo fornisce un servizio di posta elettronica gratuito per gli studenti. L'indirizzo viene reso disponibile per ciascuno studente entro le 24 ore successive al perfezionamento dell'immatricolazione e rimane attivo fino ad un anno dopo la chiusura della carriera presso l'Ateneo. Nel caso di trasferimento in uscita la casella di posta verrà disabilitata al termine del procedimento.

2. L'Università utilizzerà esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica istituzionale per tutte le comunicazioni ufficiali rivolte agli studenti compreso le notifiche dell'avvenuta prenotazione agli esami e della registrazione in carriera degli esami di profitto.

3. Lo studente è tenuto ad utilizzare il medesimo account di posta per tutte le comunicazioni con l'Ateneo.

Articolo 49 - Opinioni degli studenti

1. Gli studenti, durante il percorso di studio, sono tenuti alla compilazione dei questionari obbligatori previsti dalle autorità competenti (Miur - Ministero dell'Università e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, ecc...).

Articolo 50 - Trattamento dei dati

1. Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti dagli studenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal

premessi Regolamento, dei diritti e degli obblighi conseguenti e per le finalità connesse alla fornitura degli specifici servizi.

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli studi di Teramo, Via balzarini,1, 64100 TERAMO.

3. Sulla base delle particolari finalità connesse alla tipologia di trattamento, preliminarmente alla raccolta dati, sarà fornita una specifica informativa che riporterà le indicazioni necessarie all'interessato per valutare l'appropriatezza delle informazioni richieste per l'esercizio dei propri diritti.

4. Per il trattamento dei dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e, in ogni caso, quando necessario, l'Università raccoglierà il consenso degli interessati nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

5. L'Università degli Studi di Teramo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile all'indirizzo mail rpd@unite.it, oppure mediante raccomandata A/R all'indirizzo Università degli Studi di Teramo- Ufficio GDPR- Via Balzarini, 1 64100 TERAMO.